

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente estensore
Avv. Paolo De Matteis	Componente
Avv. Guido Lombardi	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Ilaria Cesarone in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 24 settembre 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 24 luglio 2026 dal sig. Gino Freo, tecnico tesserato FPI, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Carbone

AVVERSO

la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 45 del 21 luglio 2026, relativa ai fatti occorsi nella riunione dell'11 luglio 2026 nell'ambito del Torneo Nazionale Under 23 M-F, con la quale è stata irrogata al reclamante la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta) dallo svolgimento di ogni attività agonistica e federale.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decisione n. 45 del 21 luglio 2026, il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, all'esito dell'esame degli atti relativi al Torneo Nazionale Under 23 M-F svoltosi in Roma l'11 luglio 2026, irrogava al tecnico federale Gino Freo la sanzione della sospensione dallo svolgimento di ogni attività agonistica e federale per la durata di giorni sessanta, ai sensi degli artt. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ritenendo integrate le violazioni contestate in relazione alla condotta tenuta dal reclamante al termine dell'incontro tra gli atleti Luciano Ryan Verdani e Alessio Ciminello, categoria Elite 80 kg.

In particolare, dopo la proclamazione del verdetto che assegnava la vittoria all'atleta Alessio Ciminello, il Commissario di Riunione riferiva che il sig. Freo *"al termine dell'incontro tra gli atleti Verdani Luciano Ryan e Alessio Ciminello, vinto da quest'ultimo ai punti, il tecnico Freo Gino entrava all'interno del quadrato manifestando il suo disappunto per il verdetto. Subito dopo si spostava al centro del ring sedendosi preso dallo sconforto"*.

Il Giudice Sportivo Nazionale riteneva tale condotta disciplinarmente rilevante in relazione agli artt. 27 e 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, agli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva e all'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, applicando altresì la recidiva ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il sig. Gino Freo, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Carbone, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma e, per l'effetto, l'annullamento della sanzione irrogata.

A sostegno dell'impugnazione il reclamante contestava, in primo luogo, la qualificazione disciplinare della condotta, sostenendo che il comportamento descritto dal Commissario di Riunione costituisse una mera manifestazione di disappunto e sconcerto conseguente al verdetto e non avesse assunto carattere offensivo, violento o comunque lesivo nei confronti degli Ufficiali di Gara.

Contestava, inoltre, la pertinenza delle disposizioni regolamentari richiamate nella decisione impugnata, rilevando, in particolare, la genericità del richiamo agli artt. 27 e 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi e agli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché l'insussistenza della violazione dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, sul presupposto che l'ingresso sul quadrato fosse avvenuto soltanto al termine dell'incontro e che non fossero stati formulati commenti sull'operato degli Ufficiali di Gara.

Nell'atto di reclamo veniva altresì formulata istanza di audizione dei sigg. Luciano Ryan Verdani, Alessio Ciminello, G. Chiapparone e Manuel Tacchetto.

Con provvedimento presidenziale veniva accolta l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospesa l'efficacia esecutiva della Decisione n. 45/2026 sino alla decisione collegiale della Corte.

All'udienza del 24 settembre 2026, verificata la regolarità del contraddittorio, risultavano presenti la Procura Federale, nella persona del dott. Salvatore Alemanno, il sig. Gino Freo e l'Avv. Davide Carbone, questi ultimi collegati da remoto, come risulta dal verbale di udienza.

Il difensore del reclamante si riportava integralmente ai motivi di reclamo, insistendo per la riforma della decisione impugnata e il conseguente annullamento della sanzione irrogata. In subordine, chiedeva una sensibile riduzione della sanzione, anche in considerazione della partecipazione del Maestro, nei giorni 9, 10 e 11 ottobre, ai Campionati Regionali Assoluti in qualità di tecnico e organizzatore; in estremo subordine, chiedeva la mutazione della sanzione della sospensione in quella dell'ammenda.

Prendeva quindi la parola il sig. Freo, il quale dichiarava spontaneamente che il proprio gesto aveva costituito una semplice protesta nei confronti di un verdetto non condiviso, esprimeva le proprie scuse e precisava di non avere avuto alcuna intenzione di offendere, richiamando altresì la propria storia e la propria passione per il pugilato.

Il Procuratore Federale, in via preliminare, si opponeva alle richieste istruttorie formulate nell'atto di reclamo, evidenziando come lo stesso reclamante avesse ammesso la condotta contestata, ritenuta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.

Osservava, inoltre, che la circostanza che la manifestazione di dissenso fosse intervenuta al termine dell'incontro, e non nel corso dello stesso, non fosse idonea ad escluderne la rilevanza disciplinare, rilevando come non fosse consentito ad un tesserato, e segnatamente ad un Maestro benemerito, sedersi sul ring per manifestare in tal modo la propria protesta, recando, altresì, un danno all'immagine della stessa federazione Pugilistica Italiana.

Richiamava, infine, la decisione del Giudice Sportivo e la recidiva del reclamante, chiedendo, anche alla luce di quest'ultima, la conferma della decisione impugnata e della sanzione irrogata.

All'esito della discussione, il Collegio si ritirava per deliberare.

* * *

DIRITTO

In primo luogo, la Corte rileva la ritualità del contraddittorio e l'ammissibilità del reclamo, tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Nel merito, il reclamo è fondato limitatamente alla natura e alla misura della sanzione irrogata, dovendo invece essere confermato l'accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante.

Il reclamante deduce, in primo luogo, che le note disciplinari redatte dal Commissario di Riunione non gli sarebbero state mostrate né contestate nell'immediatezza dei fatti. La doglianza non è fondata.

Il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale è infatti caratterizzato, ai sensi degli artt. 18 e 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva, da forme semplificate e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e, in particolare, dei referti acquisiti agli atti, senza che sia prevista una preventiva contestazione degli addebiti al soggetto interessato. Le esigenze di piena esplicazione del diritto di difesa trovano, peraltro, compiuta garanzia nel giudizio di reclamo dinanzi a questa Corte, avente carattere devolutivo, nel quale il reclamante può contestare gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, dedurre le proprie difese e formulare istanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie.

Il reclamante contesta, inoltre, la qualificazione disciplinare della condotta operata dal Giudice Sportivo Nazionale, sostenendo che il comportamento descritto nel referto non sarebbe idoneo ad integrare una violazione disciplinare, essendosi egli limitato, una volta concluso l'incontro, a manifestare il proprio disappunto per il verdetto e il conseguente sconcerto.

La censura non può essere condivisa.

Al riguardo, il Collegio osserva preliminarmente che le dichiarazioni rese dal Commissario di Riunione e dagli altri Ufficiali di Gara costituiscono, nell'ambito dell'ordinamento della giustizia sportiva, una fonte privilegiata di cognizione dei fatti verificatisi nel corso della manifestazione agonistica, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà che tali soggetti rivestono nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Come già affermato da questa Corte nella Decisione n. 11 del 16 luglio 2026, in conformità ai principi espressi dal Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. I, decisione n. 23/2021), i rapporti degli Ufficiali di Gara e gli eventuali supplementi redatti dagli stessi sono assistiti da particolare efficacia probatoria in ordine ai fatti direttamente percepiti e possono essere superati soltanto attraverso elementi oggettivi, specifici e concordanti di segno contrario, in ragione della posizione di imparzialità e terzietà rivestita dagli Ufficiali nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Nel caso di specie, peraltro, la dinamica materiale essenziale dell'episodio non risulta sostanzialmente contestata dallo stesso reclamante.

È infatti pacifico che il sig. Freo, al termine dell'incontro e dopo la proclamazione del verdetto, entrava all'interno del quadrato, manifestava il proprio disappunto e, successivamente, si portava al centro del ring, ove si sedeva.

La circostanza che l'incontro fosse già terminato non è sufficiente ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta.

Gli obblighi di correttezza e di rispetto delle funzioni degli Ufficiali di Gara non vengono meno con la proclamazione del verdetto, ma permangono nell'ambito dell'intera manifestazione sportiva e impongono ai tesserati, e in particolare ai tecnici, di manifestare eventuali contestazioni nelle forme e nelle sedi previste dall'ordinamento federale.

Il comportamento del reclamante, inoltre, non può essere ricondotto alla mera manifestazione interiore di uno stato di delusione o sconcerto, essendosi tradotto in una condotta esteriormente percepibile e oggettivamente dimostrativa, consistita nel portarsi al centro del quadrato e nel sedervisi in segno di protesta rispetto al verdetto appena pronunciato.

La stessa natura dimostrativa della condotta ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal reclamante in udienza, ove il sig. Freo ha riconosciuto che il proprio gesto costituiva una protesta nei confronti di un verdetto non condiviso, pur precisando di non avere inteso offendere alcuno ed esprimendo le proprie scuse.

Tale circostanza può assumere rilievo ai fini della determinazione della sanzione, ma non vale ad escludere la rilevanza disciplinare del comportamento.

Assume, inoltre, rilievo la posizione rivestita dal reclamante quale tecnico federale. Come già affermato da questa Corte, il tecnico non è soltanto il soggetto chiamato a prestare assistenza agonistica agli atleti, ma costituisce altresì un punto di riferimento sotto il profilo comportamentale ed è tenuto, proprio in ragione della funzione esercitata, ad un particolare rispetto delle regole e delle funzioni degli Ufficiali di Gara.

Il dissenso rispetto al verdetto avrebbe, pertanto, dovuto essere manifestato attraverso gli strumenti e nelle sedi predisposte dall'ordinamento federale e non mediante una protesta posta in essere all'interno del quadrato.

Deve, quindi, essere confermato l'accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante.

Il sig. Freo censura altresì la decisione impugnata nella parte in cui richiama gli artt. 27 e 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, gli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva e l'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico.

Le censure risultano solo parzialmente condivisibili e non sono comunque idonee ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta accertata.

L'art. 54 RGS impone agli affiliati e ai tesserati della FPI di mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva e, nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, di tenere comportamenti conformi agli scopi propri della Federazione e non in contrasto con l'appartenenza alla stessa.

L'art. 55 stabilisce, a sua volta, l'obbligo per i tesserati di osservare le norme statutarie e regolamentari della FPI e di accettare i provvedimenti e le decisioni federali, sancendone la responsabilità personale per le proprie azioni od omissioni.

In tale quadro, il comportamento concretamente accertato conserva rilevanza disciplinare indipendentemente dalla fondatezza di tutti i singoli richiami normativi operati dal Giudice Sportivo.

In particolare, non assume rilievo decisivo, ai fini dell'accertamento della responsabilità, la contestazione difensiva relativa alla circostanza che l'ingresso nel quadrato sia avvenuto soltanto dopo la conclusione dell'incontro. L'addebito non risiede, infatti, nel mero ingresso sul ring isolatamente considerato, bensì nelle modalità e nella finalità della condotta complessivamente posta in essere, quale manifestazione dimostrativa di dissenso nei confronti del verdetto.

Parimenti, l'eventuale inconferenza di taluno dei richiami normativi contenuti nella decisione impugnata non determina il venir meno della responsabilità, risultando chiaramente individuato sin dall'origine il nucleo essenziale dell'addebito disciplinare, costituito dall'ingresso sul quadrato e dal successivo gesto di sedersi al centro dello stesso quale forma di aperta protesta nei confronti del verdetto.

Nell'atto di reclamo è stata formulata istanza di audizione dei sigg. Luciano Ryan Verdani, Alessio Ciminello, G. Chiapparone e Manuel Tacchetto.

Tali richieste istruttorie non sono state specificamente reiterate dal difensore in sede di discussione orale, nella quale lo stesso si è riportato al reclamo e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, per la sua riduzione e, in estremo subordine, per la sua mutazione in ammenda. Il Procuratore Federale si è invece espressamente opposto alle richieste istruttorie contenute nell'atto di reclamo.

In ogni caso, la Corte rileva che la dinamica materiale essenziale dell'accaduto risulta sufficientemente ricostruita attraverso gli atti ufficiali della manifestazione e non è sostanzialmente contestata dallo stesso reclamante, il quale ha riconosciuto anche in udienza la natura di protesta del gesto posto in essere.

La controversia investe, pertanto, essenzialmente la qualificazione disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione irrogata, questioni rispetto alle quali l'audizione dei soggetti indicati nell'atto di reclamo non appare necessaria ai fini della decisione.

Diversa valutazione merita il reclamo con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha tenuto conto dei precedenti disciplinari del reclamante, ritenendo applicabile la recidiva ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Tale valutazione deve essere condivisa, risultando dallo storico disciplinare del sig. Freo plurimi precedenti, anche recenti, concernenti condotte tenute nei confronti degli Ufficiali di Gara.

Nondimeno, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con Decisione n. 11 del 16 luglio 2026, che la recidiva, pur costituendo un elemento rilevante nella determinazione del trattamento sanzionatorio, non esaurisce il giudizio di commisurazione della sanzione, dovendo essere valutata unitamente alle concrete modalità del fatto e agli ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'individualizzazione della risposta disciplinare.

Nel caso in esame assume, sotto tale profilo, specifico rilievo la concreta consistenza della condotta accertata. Al sig. Freo non risultano attribuite, con riferimento all'episodio oggetto del presente procedimento, espressioni ingiuriose, offensive o minacciose nei confronti degli Ufficiali di Gara, né condotte violente o aggressive. Il disappunto manifestato dal reclamante rispetto al verdetto, di per sé comprensibile, assume rilievo, invece, per le modalità con le quali è stato esteriorizzato, mediante una condotta plateale e dimostrativa, consistita nel portarsi al centro del quadrato e nel sedersi in segno di protesta.

La condotta è certamente censurabile, tanto più perché posta in essere da un tecnico federale di lunga esperienza, dal quale è esigibile un particolare grado di autocontrollo e di rispetto delle funzioni degli Ufficiali di Gara; essa presenta, tuttavia, caratteristiche oggettivamente differenti rispetto ad alcuni dei precedenti disciplinari valorizzati ai fini della recidiva, nei quali risultavano contestate espressioni direttamente offensive nei confronti degli arbitri e degli Ufficiali di Gara.

Devono inoltre essere considerate, ai fini della complessiva commisurazione della sanzione, le dichiarazioni rese dal reclamante in udienza, ove egli ha riconosciuto la natura di protesta del proprio gesto, ha escluso qualsiasi intento offensivo ed ha espresso le proprie scuse.

Alla luce di tali elementi, pur dovendosi confermare la responsabilità disciplinare del reclamante e la rilevanza della recidiva, la sanzione della sospensione per sessanta giorni irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale risulta eccessiva rispetto alla concreta gravità del fatto e deve essere rideterminata nella misura di giorni trenta.

Una volta rideterminata nei termini anzidetti la misura della sanzione proporzionata alla concreta gravità dell'illecito, occorre ulteriormente verificare se la natura e le modalità del fatto rendano necessaria l'applicazione di una sanzione interdittiva ovvero consentano l'applicazione di una diversa tipologia sanzionatoria prevista dall'ordinamento federale.

Tale valutazione trova diretto fondamento nel Regolamento di Giustizia Sportiva FPI. L'art. 23, comma 8, attribuisce infatti alla Corte, in sede di reclamo, la facoltà di *"riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata"*; tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 61, che attribuisce agli Organi di giustizia il potere di determinare la sanzione applicabile ai singoli illeciti tenendo conto del comportamento dell'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito, nonché dell'eventuale recidiva e delle circostanze aggravanti e attenuanti, consente alla Corte, nell'ambito devoluto alla sua cognizione, di intervenire non soltanto sulla misura, ma anche sulla natura della sanzione, purché la diversa tipologia sanzionatoria sia prevista dall'ordinamento federale per la condotta accertata.

In termini coerenti con tale ricostruzione si è espressa, la Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, con Decisione n. 20/2025-2026 del 14 ottobre 2025, affermando che il potere del giudice sportivo d'appello di procedere ad una piena rivalutazione della fattispecie consente non soltanto una nuova graduazione della sanzione già irrogata, ma anche, ove consentito dal sistema sanzionatorio applicabile, la modifica della natura e della tipologia della sanzione stessa. testualmente: *"l'articolo 73,*

co. 2 C.G.S. FIGC (il quale consente alla Corte sportiva di appello di valutare diversamente *“in fatto o in diritto”* le risultanze del procedimento di primo grado, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di rideterminare la sanzione), letto in combinazione con il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 71, comma 4 C.G.S. FIGC e con il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni, consente alla Corte (non solo di rideterminare il quantum sanzionatorio, ma) di modificare in toto la natura e la tipologia stessa della sanzione irrogabile.”.

Nel caso in esame, la rideterminazione della sospensione nella misura di trenta giorni esprime il giudizio della Corte circa il concreto disvalore della condotta e la sua minore gravità rispetto a quella apprezzata dal Giudice Sportivo Nazionale. Tale valutazione consente, quindi, di procedere al distinto esame della tipologia della sanzione maggiormente adeguata al fatto accertato.

Sotto tale profilo assume rilievo la graduazione operata dall’art. 60 RGS, che contempla l’ammenda per la condotta *“non corretta o offensiva nei confronti di Ufficiali di servizio, avversari e pubblico”* e riserva la sospensione alla *“condotta gravemente non corretta o offensiva”*.

Considerato che, nel caso di specie, alla manifestazione di dissenso del reclamante non si sono accompagnate espressioni ingiuriose o minacciose né condotte violente o aggressive, il Collegio ritiene che la sanzione della sospensione, come sopra rideterminata, possa essere mutata nell’ammenda, ferma restando la necessità di attribuire adeguato rilievo alla recidiva nella determinazione della misura della sanzione pecuniaria.

Tale principio appare coerente con il sistema delineato dal Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, il cui art. 61 attribuisce agli Organi di giustizia il potere di determinare la sanzione applicabile ai singoli illeciti, imponendo di tenere conto del comportamento dell’incolpato prima, durante e dopo la commissione dell’illecito, nonché dell’eventuale recidiva e delle circostanze aggravanti e attenuanti.

Nel caso in esame, la rideterminazione della sospensione nella misura di trenta giorni esprime il giudizio della Corte circa il concreto disvalore della condotta e la sua minore gravità rispetto a quella apprezzata dal Giudice Sportivo Nazionale. Tale valutazione consente, quindi, di procedere al distinto esame della tipologia della sanzione maggiormente adeguata al fatto accertato.

Sotto tale profilo assume rilievo la graduazione operata dall’art. 60 RGS, che contempla l’ammenda per la condotta *“non corretta o offensiva nei confronti di Ufficiali di servizio, avversari e pubblico”* e riserva la sospensione alla *“condotta gravemente non corretta o offensiva”*.

Considerato che, nel caso di specie, alla manifestazione di dissenso del reclamante non si sono accompagnate espressioni ingiuriose o minacciose né condotte violente o aggressive, il Collegio ritiene che la sanzione della sospensione, come sopra rideterminata, possa essere mutata nell’ammenda, ferma restando la necessità di attribuire adeguato rilievo alla recidiva nella determinazione della misura della sanzione pecuniaria.

Tenuto conto della reiterazione di condotte disciplinarmente rilevanti, della specificità e prossimità temporale di alcuni precedenti e, al contempo, delle modalità del fatto oggetto del presente procedimento, non caratterizzato da espressioni offensive o minacciose né da comportamenti violenti o aggressivi, il Collegio ritiene congrua l’applicazione dell’ammenda nella misura di otto quote di tesseramento, pari a complessivi € 520,00.

Tale quantificazione consente di attribuire adeguato rilievo alla recidiva e ai precedenti disciplinari del reclamante, assicurando alla sanzione un’efficacia afflittiva proporzionata alla reiterazione delle condotte, pur tenendo conto della minore gravità oggettiva del fatto oggetto del presente procedimento rispetto a precedenti episodi caratterizzati da espressioni direttamente offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto limitatamente alla natura e alla misura della sanzione restando fermo l’accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Gino Freo avverso la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 45 del 21 luglio 2026, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, confermato l'accertamento della responsabilità disciplinare del reclamante, ridetermina, in ragione della natura e della concreta gravità della condotta accertata, la sanzione irrogata nell'ammenda pari a otto quote di tesseramento, per complessivi € 520,00 (cinquecentoventi/00).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti, alla Procura Federale e ai competenti Organi federali, nonché la pubblicazione della stessa con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, 5 ottobre 2026

Avv. Paola Potenza Presidente estensore

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza
Data: 05/10/2026 17:13:51

Avv. Guido Lombardi Componente



Avv. Paolo De Matteis Componente



PAOLO DE
MATTEIS
05.10.2026
17:24:05
GMT+02:00